



*Comune di
Massa Marittima*

PROVINCIA DI GROSSETO

**REGOLAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI
NON DI LINEA**

(Noleggio da rimessa con conducente e servizio taxi)

Anno 2011

Delibera di C.C. n. 12 del 5 aprile 2011



INDICE

TITOLO 1. DISPOSIZIONI COMUNI.....	4
CAPO I NORME GENERALI.....	4
<i>Articolo 1 – Ambito di applicazione.....</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 2 – Principi.....</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 3 – Definizioni.....</i>	<i>5</i>
CAPO II REQUISITI E CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ.....	5
<i>Articolo 4 – Titoli abilitativi.....</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 5 – Requisiti per l'esercizio dell'attività.....</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 6 – Sostituzione alla guida per il servizio di taxi.....</i>	<i>7</i>
<i>Articolo 7 – Collaborazione alla guida.....</i>	<i>8</i>
<i>Articolo 8 – Subingresso per atto tra vivi.....</i>	<i>8</i>
<i>Articolo 9 – Subingresso per causa di morte.....</i>	<i>9</i>
<i>Articolo 10 – Cessazione dell'attività.....</i>	<i>10</i>
CAPO III MODALITA' PER IL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE	11
<i>Art. 11 - Numero delle autorizzazioni.....</i>	<i>11</i>
<i>Art. 12 - Bando di concorso per titoli, per l'assegnazione delle autorizzazioni.....</i>	<i>11</i>
<i>Art. 13 - Pubblicità del bando.....</i>	<i>12</i>
<i>Art. 14 - Contenuti del bando.....</i>	<i>12</i>
<i>Art. 15 - Titolo oggetto di valutazione e titoli di preferenza.....</i>	<i>12</i>
<i>Art. 16- Modalità di presentazione della domanda.....</i>	<i>13</i>
<i>Art. 17 - Proroga, riapertura dei termini, rettifica e revoca del bando.....</i>	<i>13</i>
<i>Art. 18 - Contenuto delle domande.....</i>	<i>14</i>
<i>Art. 19 - Perfezionamento della domanda.....</i>	<i>14</i>
<i>Art. 20 - Assegnazione e rilascio della autorizzazione.....</i>	<i>14</i>
TITOLO II TAXI.....	15
CAPO I MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.....	15
<i>Articolo 21 - Prestazione del servizio di taxi.....</i>	<i>15</i>
<i>Articolo 22 - Obblighi dei conducenti taxi.....</i>	<i>15</i>
<i>Articolo 23 - Diritti dei conducenti taxi.....</i>	<i>17</i>
<i>Articolo 24 - Divieti per i conducenti di taxi.....</i>	<i>17</i>
<i>Articolo 25 - Comportamento degli utenti del servizio taxi.....</i>	<i>18</i>
<i>Articolo 26 - Posteggi di stazionamento.....</i>	<i>19</i>
<i>Articolo 27 - Turni, orari del servizio di taxi.....</i>	<i>19</i>



<i>Articolo 28 – Corrispettivo e tariffe.....</i>	<i>19</i>
<i>Articolo 29 - Interruzione del servizio</i>	<i>19</i>
<i>Articolo 30 – Ferie e assenze</i>	<i>20</i>
<i>Articolo 31 - Reclami</i>	<i>20</i>
CAPO II CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE	20
<i>Articolo 32 - Caratteristiche e strumentazione delle autovetture da adibire al servizio di taxi.....</i>	<i>20</i>
<i>Articolo 33 – Riconoscibilità e contrassegni delle autovetture</i>	<i>21</i>
<i>Articolo 34 - Uso proprio dell'autovettura</i>	<i>22</i>
<i>Articolo 35 - Tassametro per il servizio di taxi.....</i>	<i>22</i>
<i>Articolo 36 - Sostituzione dell'autovettura</i>	<i>22</i>
<i>Articolo 37 - Controllo delle autovetture.....</i>	<i>23</i>
TITOLO III NOLEGGIO CON CONDUCENTE	23
CAPO I NOLEGGIO MEDIANTE AUTOVETTURE.....	23
<i>Articolo 38 - Prestazione del servizio di noleggio con conducente mediante autovetture.....</i>	<i>23</i>
<i>Articolo 39 – Rimessa.....</i>	<i>23</i>
<i>Articolo 40 - Comportamento del noleggiatore durante il servizio</i>	<i>24</i>
<i>Articolo 41 - Comportamento dell'utente durante il servizio.....</i>	<i>25</i>
<i>Articolo 42 – Trasporto di soggetti con ridotta capacità di deambulazione</i>	<i>25</i>
<i>Articolo 43 - Caratteristiche delle autovetture</i>	<i>25</i>
<i>Articolo 44 – Segni identificativi delle autovetture.....</i>	<i>25</i>
<i>Articolo 45 - Sostituzione dell'autovettura</i>	<i>26</i>
<i>Articolo 46 – Controllo delle autovetture</i>	<i>26</i>
<i>Articolo 47 – Corrispettivo e tariffe.....</i>	<i>27</i>
<i>Articolo 48 - Contachilometri</i>	<i>27</i>
TITOLO IV SANZIONI.....	28
<i>Articolo 49 – Sanzioni</i>	<i>28</i>
<i>Articolo 50 – Sanzioni amministrative pecuniarie.....</i>	<i>28</i>
<i>Articolo 51 – Decadenza</i>	<i>29</i>
<i>Articolo 52 – Sospensione</i>	<i>29</i>
TITOLO V NORME FINALI	30
<i>Articolo 53 – Norma transitoria.....</i>	<i>30</i>
<i>Articolo 54 – Norma finale e di rinvio</i>	<i>30</i>



TITOLO 1. DISPOSIZIONI COMUNI

CAPO I NORME GENERALI

Articolo 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento costituisce attuazione e specificazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 della Legge 15 gennaio 1992 n. 21, alla Legge Regionale 6 settembre 1993 n. 67, alla Deliberazione del Consiglio Regionale 1 marzo 1995 n. 131 ed al Decreto Legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito in Legge 4 agosto 2006 n. 248 e stabilisce i requisiti, le condizioni e le modalità di svolgimento dei servizi di trasporto pubblico non di linea.
2. Ai fini del presente regolamento si considerano servizi di trasporto pubblico non di linea:
 - a) il servizio di piazza per il trasporto di persone, effettuato con autovetture, di seguito denominato "Taxi";
 - b) il servizio di noleggio con conducente, effettuato con autovetture di seguito denominato "Noleggio";

Articolo 2 – Principi

1. L'esercizio delle attività oggetto del presente regolamento, salve le limitazioni espressamente previste dalla normativa comunitaria, statale e regionale e dal presente regolamento, è fondato sul principio di libertà di iniziativa economica privata, di cui all'art. 41 della Costituzione, nonché sui principi di libertà di concorrenza e di libera circolazione delle merci e dei servizi, di cui agli articoli 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità Europea.
 2. Attraverso le norme del presente regolamento, l'Amministrazione Comunale garantisce il contemperamento di tali diritti e libertà con le esigenze di tutela del pubblico interesse ed il perseguimento dell'obiettivo di assicurare un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità e fruibilità del servizio sul territorio comunale.
 3. Le norme del presente regolamento si ispirano ai principi di efficienza, efficacia, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché ai principi generali in materia di semplificazione amministrativa, responsabilizzazione del cittadino e parità di trattamento.
 4. Le norme del presente regolamento devono essere interpretate alla luce della normativa comunitaria, statale e regionale e si considerano automaticamente e tacitamente abrogate con l'entrata in vigore di norme in contrasto. Ove, a seguito dell'entrata in vigore di dette norme, si renda necessario procedere ad
-



un mero adeguamento delle norme del presente regolamento, tale adeguamento viene operato dal Dirigente competente con propria determinazione.

Articolo 3 – Definizioni

1. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento si intendono per:
 - a) servizi pubblici non di linea: i servizi, con funzione complementare e integrativa dei servizi di trasporto pubblico di linea, che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone e che vengono espletati, a richiesta, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta;
 - b) taxi: il servizio di trasporto pubblico non di linea individuale o di piccoli gruppi di persone, svolto con autovetture, rivolto ad una utenza indifferenziata, che avanza presso le postazioni di stazionamento dei mezzi, collocate esclusivamente su aree pubbliche, richiesta di trasporto verso una destinazione specifica ed individuata di volta in volta;
 - c) noleggio con conducente: il servizio di trasporto pubblico non di linea, svolto con autovetture rivolto ad una utenza specifica, che avanza, salva la diversa disciplina contenuta nel presente regolamento, presso la sede dell'azienda di noleggio, apposita richiesta di trasporto a tempo e/o a viaggio. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno di apposite rimesse;
2. Per le definizioni relative ai veicoli utilizzati per lo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento, si rimanda integralmente alle disposizioni contenute nel vigente Codice della Strada e nel relativo regolamento di attuazione.

CAPO II REQUISITI E CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Articolo 4 – Titoli abilitativi

1. L'esercizio dell'attività di taxi, fatta salva la diversa disciplina contenuta nel presente regolamento, è soggetto a licenza, rilasciata ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 e con le modalità di cui al Capo III.
 2. L'esercizio dell'attività di noleggio con conducente, fatta salva la diversa disciplina contenuta nel presente regolamento, è soggetto ad autorizzazione, rilasciata ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 e con le modalità di cui al Capo III.
 3. I titoli abilitativi di cui ai commi 1 e 2 hanno validità illimitata, salvi provvedimenti di sospensione o il verificarsi di ipotesi di decadenza.
 4. I titoli abilitativi di cui ai commi 1 e 2 si riferiscono ad un singolo veicolo.
 5. I titoli abilitativi e la eventuale ulteriore documentazione che ne costituisce parte essenziale ed integrante, devono essere conservati sul veicolo e sono esibiti su richiesta dei soggetti preposti all'attività di vigilanza e controllo.
-



Articolo 5 – Requisiti per l'esercizio dell'attività

1. Non possono esercitare i servizi pubblici non di linea di cui al presente regolamento coloro che:
 - a) sono stati dichiarati falliti, fino alla chiusura del fallimento, anche se intervenuta prima della entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 5/2006;
 - b) sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
 - c) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva non inferiore a un anno per delitto non colposo;
 - d) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per percosse, lesione personale, rissa, abbandono di minori o incapaci, omissione di soccorso, ingiuria, detenzione di materiale pornografico, sequestro di persona, corruzione di minorenne, violenza privata, violenza o minaccia per costringere a commettere un reato, minaccia, stato di incapacità procurato mediante violenza, furto, furto in abitazione e con strappo, truffa, fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona, usura;
 - e) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per omicidio colposo o per lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale;
 - f) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per guida sotto l'influenza dell'alcool (articolo 186 Codice della Strada) o per guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti (articolo 187 Codice della Strada);
 - g) sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla Legge n. 1423/1956 o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla Legge n. 575/1965 oppure sono sottoposti a misure di sicurezza;
 - h) hanno ceduto a terzi l'attività di taxi o di noleggio con conducente. Il divieto di esercizio dell'attività permane per la durata di cinque anni dalla data di efficacia dell'atto di cessione dell'attività;
 - i) sono stati dichiarati decaduti dal diritto di esercitare l'attività di taxi o di noleggio con conducente. Il divieto di esercizio dell'attività permane per la durata di cinque anni dalla data di efficacia del verificarsi della causa di decadenza.
 2. Il divieto di esercizio dell'attività di cui al comma 1, lettere c), d) permane per la durata di tre anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di tre anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza. L'applicazione della pena su richiesta delle parti, di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale, equivale a sentenza di condanna. Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, non si applica il divieto di esercizio dell'attività.
 3. Non possono esercitare l'attività di taxi coloro che risultino già titolari di autorizzazione per l'esercizio di tale attività, anche se rilasciata in altro
-



comune, o che risultino già titolari di autorizzazione per l'attività di noleggio con conducente, anche se esercitata in altro comune.

4. Non possono esercitare l'attività di noleggio con conducente coloro che risultino già titolari di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di taxi, anche se rilasciata in altro comune.
5. Oltre a quanto previsto dai commi precedenti l'esercizio dei servizi pubblici non di linea e di noleggio con conducente è consentito esclusivamente ai soggetti che risultano iscritti nel "Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea" di cui all'articolo 6 della Legge n. 21/1992.
- 6.. Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, l'esercizio dei servizi pubblici non di linea e di noleggio con conducente è consentito esclusivamente ai soggetti che risultino proprietari o che abbiano la disponibilità in leasing dei veicoli utilizzati per lo svolgimento dell'attività.

Articolo 6 – Sostituzione alla guida per il servizio di taxi

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera a) del Decreto Legge n. 223/2006, i titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere temporaneamente sostituiti alla guida esclusivamente:
 - a) per malattia ed inabilità temporanea, debitamente certificate;
 - b) per gravidanza e puerperio, debitamente certificati,
 - c) per un periodo di ferie non superiore a 30 giorni complessivi nell'anno solare, anche non consecutivi;
 - d) per sospensione o ritiro della patente di guida;
 - e) in caso di conferimento di incarichi sindacali o pubblici elettivi a tempo pieno;
 - f) in presenza di eredi minori del titolare di licenza, fino al raggiungimento dei 21 anni di età.
 2. La sostituzione alla guida di cui al presente articolo è consentita esclusivamente ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5.
 3. Il rapporto di lavoro con i sostituti alla guida è regolato da un contratto di lavoro o da un contratto di associazione in partecipazione, di cui agli articoli 2549 e seguenti del Codice Civile, stipulati in base alle vigenti normative
 4. La sostituzione alla guida è soggetta a previa dichiarazione di inizio di attività ai sensi degli articoli 58 e 59 della Legge Regionale n. 9/1995 da parte del titolare della licenza per il servizio di taxi. Nella dichiarazione l'interessato dichiara la sussistenza delle cause di cui al comma 1 e nomina il sostituto alla guida, indicando la tipologia di rapporto intercorrente con lo stesso. Alla dichiarazione è allegata, a pena di irricevibilità, copia del titolo di lavoro. Copia della dichiarazione di cui al presente comma, munita della prova dell'avvenuta ricezione da parte del Comune, è esibita dal sostituto alla guida su richiesta dei soggetti preposti all'attività di vigilanza e controllo.
 5. Nel caso di erede minore di cui al comma 1 lettera f) del presente articolo, la dichiarazione di cui al comma 4 è prestata in nome e per conto del minore stesso dal soggetto che ne abbia la rappresentanza legale.
-



Articolo 7 – Collaborazione alla guida

1. I titolari di licenza o autorizzazione per l'esercizio del servizio pubblico non di linea possono avvalersi, nello svolgimento della propria attività, del coniuge, di parenti entro il terzo grado e di affini entro il secondo, in qualità di collaboratori familiari, ai sensi dell'articolo 230bis del Codice Civile. La qualità di collaboratore familiare deve essere comprovata mediante iscrizione all'I.N.P.S. e INAIL.
2. In ogni caso, i collaboratori familiari devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5.
3. La collaborazione alla guida è soggetta a previa dichiarazione di inizio di attività ai sensi degli articoli 58 e 59 della Legge Regionale n. 9/1995 da parte del titolare della licenza o autorizzazione. Nella dichiarazione l'interessato nomina il collaboratore, indicando la tipologia di rapporto familiare intercorrente con lo stesso. Copia della dichiarazione di cui al presente comma, munita della prova dell'avvenuta ricezione da parte del Comune, è esibita dal collaboratore alla guida su richiesta dei soggetti preposti all'attività di vigilanza e controllo.
4. Non può esercitare l'attività di collaborazione alla guida il collaboratore familiare che non risulti regolarmente iscritto all' I.N.P.S. e all'INAIL.

Articolo 8 – Subingresso per atto tra vivi

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà del servizio pubblico non di linea per atto tra vivi comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività.
 2. Il trasferimento della gestione o della proprietà del servizio pubblico non di linea per atto tra vivi è consentito esclusivamente nel caso in cui il dante causa:
 - a) risulti titolare di titolo abilitativo per il servizio pubblico non di linea da almeno cinque anni;
 - b) abbia compiuto il sessantesimo anno di età;
 - c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia o infortunio, debitamente certificati;
 - d) sia stato oggetto di un provvedimento di revoca della patente.
 3. Nei casi di cui al comma 2 lettere c) e d), fermo restando l'obbligo di sospendere immediatamente l'attività, il titolare è tenuto, a pena di decadenza, a trasferire o a cessare l'attività stessa entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.
 4. Nel caso di cui al comma 2 lettera c), ove l'interessato sia affetto da impedimento grave, debitamente certificato, tale da non consentire la manifestazione di volontà finalizzata al trasferimento o alla cessazione dell'attività di cui al comma 3 entro il termine stabilito, il coniuge, o un parente entro il primo grado, possono chiedere la proroga del suddetto termine, prima della scadenza del termine stesso.
 5. Il subingresso per atto tra vivi è soggetto a previa dichiarazione di inizio di attività ai sensi degli articoli 58 e 59 della Legge Regionale n. 9/1995, da parte del subentrante. Nella dichiarazione l'interessato dichiara la sussistenza dei
-



- requisiti di cui all'articolo 5. Alla dichiarazione deve essere allegata, a pena di irricevibilità, dichiarazione, prestata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da parte del dante causa circa la sussistenza di una delle condizioni di cui al comma 2. Nel caso di cui alla lett.c) del comma 2, alla dichiarazione del dante causa deve essere allegata certificazione medica attestante lo stato di inabilità o inidoneità al servizio per malattia o infortunio.
6. La dichiarazione di cui al comma 5 deve essere presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di acquisto di efficacia dell'atto di trasferimento.
 7. L'attività di servizio pubblico non di linea deve essere effettivamente iniziata, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 5.
 8. Copia della dichiarazione di inizio di attività di cui al comma 5, munita della prova dell'avvenuta ricezione da parte del Comune, è conservata, quale parte essenziale ed integrante, unitamente al titolo abilitativo ed è esibita dall'interessato su richiesta dei soggetti preposti all'attività di vigilanza e controllo.
 9. Copia della dichiarazione di inizio di attività di cui al comma 5, munita della prova dell'avvenuta ricezione da parte del Comune, costituisce titolo per l'immatricolazione dei veicoli destinati al servizio pubblico non di linea.
 10. Nel caso in cui al trasferimento della proprietà o della gestione del servizio pubblico non di linea non consegua anche il trasferimento dei veicoli, il dante causa è tenuto ad aggiornare le relative carte di circolazione entro 60 giorni dalla data di acquisto di efficacia dell'atto di trasferimento.

Articolo 9 – Subingresso per causa di morte

1. Il trasferimento della proprietà del servizio pubblico non di linea per causa di morte comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività.
2. Il trasferimento della proprietà del servizio pubblico non di linea per causa di morte è consentito nei confronti:
 - a) di uno degli eredi del titolare, qualora risulti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5;
 - b) di un soggetto individuato dagli eredi, qualora risulti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5.
3. Allo scopo, gli eredi o l'erede che sia stato designato quale unico rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ai sensi dell'articolo 1105 del Codice Civile, o, in caso di eredi minori, il soggetto che ne abbia la rappresentanza legale comunicano l'avvenuto decesso del titolare entro 30 giorni dall'evento e contestualmente dichiarano, ai sensi degli articoli 58 e 59 della Legge Regionale n. 9/1995, in alternativa:
 - a) la volontà di attribuire il servizio pubblico non di linea ad uno degli eredi in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5. Tale dichiarazione costituisce, agli effetti del presente regolamento, rinuncia a subentrare da parte degli altri coeredi nell'attività del de cuius. In tal caso, la dichiarazione, corredata a pena di irricevibilità, di dichiarazione prestata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 da parte del subentrante circa l'accettazione dell'attività del de cuius ed il



- possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, costituisce subingresso nell'attività del dante causa;
- b) la volontà di trasferire l'attività ad un soggetto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5;
 - c) la volontà di attribuire il servizio pubblico di linea ad uno degli eredi che non abbia ancora compiuto il diciottesimo anno di età e, contestualmente, la volontà di avvalersi di un sostituto alla guida, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 6, fino al compimento del ventiduesimo anno di età dell'erede assegnatario;
 - d) la volontà di cessare l'attività. In tal caso la dichiarazione costituisce comunicazione di cessazione, ai sensi dell'articolo 10.
4. Nel caso di cui al comma 3 lettera a), l'attività deve essere effettivamente iniziata, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione.
 5. Nel caso di cui al comma 3 lettera b), l'attività del servizio pubblico non di linea deve essere trasferita ad un soggetto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del decesso del titolare dell'autorizzazione. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8. Nel periodo intercorrente tra la morte del titolare ed il trasferimento dell'attività di taxi al soggetto designato è consentito agli eredi di avvalersi di sostituti alla guida, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 6.
 6. Nel caso di cui al comma 3 lettera c), l'inizio del servizio è subordinato a dichiarazione di inizio di attività con la quale l'interessato dichiara di avere accettato l'eredità del de cuius ed il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5. La dichiarazione di inizio di attività deve essere presentata, a pena di decadenza, alla struttura comunale competente entro 90 giorni dal compimento del ventiduesimo anno di età dell'erede assegnatario. Entro lo stesso termine l'attività deve essere, a pena di decadenza, effettivamente iniziata
 7. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 3 e 5 costituisce rinuncia ad avvalersi dei diritti di cui alle medesime disposizioni e comporta la cessazione definitiva dell'attività. In tal caso, gli interessati sono tenuti a depositare presso l'Amministrazione Comunale gli originali dei titoli abilitativi e ad aggiornare la carta di circolazione dei veicoli utilizzati per l'esercizio dell'attività.
 8. Nel caso di cui al comma 3 lettere a) e c), copia della dichiarazione, munita della prova dell'avvenuta ricezione da parte del Comune, è conservata, quale parte essenziale ed integrante, unitamente al titolo abilitativo ed è esibita dall'interessato su richiesta dei soggetti preposti all'attività di vigilanza e controllo.
 9. La copia della comunicazione di cui al comma 3, lettere a) e c), munita della prova dell'avvenuta ricezione da parte del Comune, costituisce titolo per l'immatricolazione dei veicoli destinati al servizio pubblico non di linea.

Articolo 10 – Cessazione dell'attività

1. La cessazione definitiva del servizio pubblico non di linea è soggetta a comunicazione da presentarsi entro 30 giorni dalla cessazione stessa.
-



2. Con la comunicazione di cessazione gli interessati sono tenuti a depositare presso l'Amministrazione Comunale gli originali degli atti abilitativi (licenze, autorizzazioni e/o dichiarazioni di inizio di attività) ed i contrassegni.
3. Gli interessati sono, inoltre, tenuti ad aggiornare le carte di circolazione dei veicoli entro 60 giorni dalla data di cessazione dell'attività.

CAPO III MODALITA' PER IL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE

Art. 11 - Numero delle autorizzazioni.

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lettera a), della legge 15/1/1992, n. 21, il numero delle autorizzazioni da rilasciare, nel rispetto di quanto previsto dalla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 131 del 1/3/1995, viene determinato nel modo sotto indicato:
 - un'autorizzazione per autovettura per il noleggio da rimessa con conducente ogni 1.000 abitanti ;
 - un'autorizzazione per servizio taxi ogni 4.000 abitanti.
2. Ai fini del conteggio di cui al comma precedente sono esclusi gli arrotondamenti del numero di abitanti per frazione di unità.

Art. 12 - Bando di concorso per titoli, per l'assegnazione delle autorizzazioni.

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di taxi e per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente vengono assegnate con graduatoria a seguito di bando di concorso per titoli, a soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 9.
 2. Il bando di concorso è indetto entro novanta giorni dal momento in cui si sono rese disponibili una o più autorizzazioni di noleggio con conducente o autorizzazioni per taxi, a seguito di rinuncia, revoca, decadenza o per aumento del contingente numerico o mancate richieste in occasione di precedenti bandi, e vi sia almeno una manifestazione di interesse scritta, presentata all'Amministrazione Comunale.
 3. Per il servizio di taxi i soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola autorizzazione; nel caso di autorizzazioni per noleggio con conducente, è possibile concorrere anche per più autorizzazioni; eventuali ulteriori richieste presentate con lo stesso bando saranno esaminate solo qualora il numero dei richiedenti che hanno avanzato domanda non superi il numero di autorizzazioni concedibili
 4. Con ciascuna domanda è possibile concorrere solamente all'assegnazione di una autorizzazione; pertanto il richiedente che desidera concorrere per più autorizzazioni è tenuto a presentare tante domande quante sono le autorizzazioni richieste. Una volta proceduto all'assegnazione di una autorizzazione a tutti i richiedenti aventi diritto, sulla base della graduatoria, si
-



procederà ad esaminare le ulteriori domande presentate dai richiedenti, formulando una graduatoria di assegnazione tra le stesse, sulla base dei criteri previsti dal presente Regolamento; si procede così fino ad esaurimento delle autorizzazioni disponibili.

Art. 13 - Pubblicità del bando.

1. Al bando di concorso è data pubblicità adeguata, tale da consentire un'utile cognizione e una effettiva partecipazione a quanti possano avervi interesse.
2. In ogni caso, la pubblicità del bando concorsuale, ai fini di cui sopra, è effettuata con riguardo al migliore temperamento delle esigenze e principi di trasparenza ed economicità dell'azione amministrativa mediante pubblicazione dello stesso, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
3. Il bando è altresì pubblicato integralmente, mediante affissione, all'Albo Pretorio del Comune per tutto il periodo di tempo prescritto per la presentazione delle domande di ammissione.
4. Il bando è inoltre inviato alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore.
5. Il bando è infine inserito nel sito INTERNET dell'Amministrazione comunale.

Art. 14 - Contenuti del bando.

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:
 - numero e tipo delle autorizzazioni da assegnare;
 - elencazione di titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione e criteri di preferenza;
 - indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
 - indicazione del termine per la presentazione delle domande;
 - indicazione del termine di chiusura delle operazioni di valutazione;
 - schema di domanda per la partecipazione al concorso.

Art. 15 - Titolo oggetto di valutazione e titoli di preferenza.

1. Al fine di formare una graduatoria per l'assegnazione delle autorizzazioni comunali per l'esercizio del servizio di taxi e di noleggio con conducente, dovranno essere valutati i seguente titoli:
 - a) titolo di studio;
 - b) titolo che attesti la conoscenza di una lingua straniera tra le seguenti: inglese, francese, tedesco, spagnolo;
 - c) servizio prestato in qualità di titolare di un'impresa che gestisce servizi di trasporto pubblico non di linea;



- d) periodi di servizio prestati in qualità di collaboratore familiare, sostituto o dipendente di un'impresa che gestisce autoservizi pubblici non di linea o di linea;
2. A parità di punteggio è preferito, nella collocazione in graduatoria, il candidato che ha esercitato il servizio di taxi in qualità di collaboratore familiare e/o sostituto alla guida del titolare della autorizzazione per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi ovvero è stato dipendente di impresa di noleggio con conducente per il medesimo tempo.
Costituisce in subordine titolo preferenziale a parità di punteggio la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone con handicap.
3. In caso di ulteriore parità fa testo la data del timbro dell'ufficio postale di partenza.

Art. 16- Modalità di presentazione della domanda.

1. La domanda di ammissione, in competente bollo, con gli eventuali documenti allegati, deve essere presentata a partire dal 20° fino al 45° giorno (compresi) successivi alla data di pubblicazione sul B.U.R.T. di estratto del Bando, esclusivamente a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, tramite PEC oppure direttamente a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune; i termini sono perentori.
2. La data di presentazione dell'istanza è determinata e comprovata dal timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.
3. Qualora la data di scadenza coincida con un giorno festivo o con una giornata di sciopero degli uffici postali, lo stesso si intende prorogato al primo giorno feriale utile. In tal caso sarà allegata alla domanda apposita dichiarazione dell'ufficio interessato, in carta libera, dalla quale risulti il periodo di interruzione e ripresa del servizio.
4. La domanda, spedita a mezzo posta entro i termini di scadenza, si considera prodotta in tempo utile purché pervenuta entro il giorno antecedente l'inizio delle procedure concorsuali. L'Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
5. Le modalità del presente articolo devono essere osservate anche per l'integrazione ed il perfezionamento delle istanze.

Art. 17 - Proroga, riapertura dei termini, rettifica e revoca del bando

1. La proroga, la riapertura del termine di scadenza, la rettifica, nonché la revoca del bando, qualora se ne ravvisino effettive motivazioni di pubblico interesse, vengono disposte con apposito atto del Responsabile del Settore Tecnico, adeguatamente motivato.
 2. Della proroga e della riapertura del termine viene data comunicazione al pubblico con le stesse forme di pubblicità previste per il bando di concorso; nelle ipotesi di rettifica e revoca, si procederà con modalità adeguate a
-



seconda dei contenuti oggetto di rettifica, individuando, in caso di revoca, congrue forme di comunicazione ai candidati.

Art. 18 - Contenuto delle domande.

- 1 Nella domanda devono essere indicate le seguenti informazioni: il concorso al quale si desidera partecipare, le generalità del richiedente, la data e luogo di nascita, la cittadinanza, il titolo di studio e la residenza. La domanda, in competente bollo, deve essere corredata dai seguenti documenti:
 - a) certificato di iscrizione al Ruolo conducenti della Provincia di Grosseto o dichiarazione sostitutiva in merito; l'iscrizione al ruolo deve comunque essere posseduta dal richiedente al momento di invio della domanda;
 - b) dichiarazioni sostitutive di atto notorio comprovanti il possesso dei requisiti richiesti dal presente Regolamento e previsti per la partecipazione al concorso;
 - c) documentazione comprovante il possesso eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto stabilito all'art. 12;
 - d) certificazione medica in originale, attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio di taxi o noleggio con conducente;
 - e) copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

Art. 19 - Perfezionamento della domanda.

1. Qualora la domanda presenti carenze nelle dichiarazioni o nei documenti, dovrà essere prodotta, a pena di definitiva esclusione dal concorso, l'integrazione nel termine assegnato dall'Amministrazione.
2. La richiesta di integrazione è trasmessa al candidato a mezzo di lettera raccomandata a.r. o a mezzo telegramma.
3. Non saranno in ogni caso sanabili e comporteranno l'esclusione dal concorso le omissioni relative a: indicazione del concorso, dati anagrafici e di residenza del candidato, sottoscrizione della domanda, indicazione dell'iscrizione al Ruolo Provinciale, assenza di fotocopia del documento di identità, in corso di validità.

Art. 20 - Assegnazione e rilascio della autorizzazione.

1. La graduatoria di merito redatta secondo i criteri stabiliti dal Regolamento, sarà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni, entro i quali potrà essere fatta opposizione alla stessa; della pubblicazione è data comunicazione ai soggetti interessati, mediante Raccomandata a.r.;
 2. Il Responsabile del Settore, acquisita la graduatoria di merito definitiva, la approva dandone comunicazione agli interessati entro 30 giorni dalla
-



approvazione e provvede agli adempimenti per l'assegnazione delle autorizzazioni.

3. Con la comunicazione di cui sopra l'Amministrazione invita gli interessati a presentare entro 60 giorni la documentazione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità; in caso di mancata presentazione della documentazione e mancata richiesta di proroga, l'interessato decade dal diritto di ottenere l'autorizzazione.
4. I requisiti e le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni debbono essere comprovati da certificazione rilasciata da pubblici uffici o privati che sono in possesso degli atti o sono a conoscenza dei fatti oggetto della certificazione medesima. Nei casi consentiti gli interessati possono ricorrere alle forme della dichiarazione sostitutiva prevista dal DPR 445/200, fatti salvi i necessari accertamenti d'ufficio da parte dell'amministrazione comunale. Il rilascio del titolo è subordinato in ogni caso alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento per l'esercizio delle professioni di servizio di taxi o di noleggio con conducente.
5. La graduatoria di merito ha validità di anni 3 dalla data di approvazione da parte del Responsabile del Settore; i posti in organico che nel corso del triennio si rendessero vacanti dovranno essere coperti fino ad esaurimento della graduatoria.

TITOLO II TAXI

CAPO I MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Articolo 21 - Prestazione del servizio di taxi

1. La prestazione del servizio è obbligatoria, ed è effettuata personalmente dal titolare dell'autorizzazione o mediante sostituti, collaboratori o dipendenti.
2. Il servizio di trasporto è effettuato con partenza dal territorio comunale o comprensoriale per qualsiasi destinazione raggiungibile attraverso strade carrabili, ubicate nel territorio italiano o anche al di fuori di esso, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il territorio comunale.

Articolo 22 - Obblighi dei conducenti taxi

1. I conducenti di taxi nell'espletamento del servizio hanno l'obbligo di:
 - a) tenere un comportamento corretto e consono all'espletamento del servizio pubblico prestato;
 - b) indossare abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
-



- c) essere, durante il servizio e nei luoghi adibiti allo stazionamento, a disposizione del pubblico, in prossimità della propria autovettura e comunque in grado di rispondere tempestivamente alle chiamate;
 - d) aderire ad ogni richiesta di trasporto da parte di qualsiasi persona, purché il numero dei richiedenti il servizio non sia superiore al massimo consentito dalle caratteristiche omologative dell'autovettura o la stessa non sia già impegnata o si trovi in procinto di terminare il servizio;
 - e) fornire all'utente, se richiesti, chiarimenti sulla formazione del corrispettivo della corsa;
 - f) azionare il tassametro solo nel momento in cui ha inizio il servizio a favore di un utente determinato e bloccarlo non appena tale servizio sia terminato;
 - g) applicare i supplementi tariffari solo se dovuti;
 - h) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - i) prestare il servizio nei confronti dell'utenza con ridotta capacità di deambulazione, garantendo l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità;
 - j) caricare i bagagli dei viaggiatori a condizione che tale trasporto sia compatibile con la capienza massima individuata per l'autovettura e non danneggi la stessa;
 - k) trasportare animali domestici a seguito degli utenti, con l'osservanza delle cautele suggerite per ragioni di incolumità, pulizia ed igiene;
 - l) trasportare gratuitamente i cani accompagnatori dei non vedenti;
 - m) mantenere l'autovettura pulita ed in perfetto stato di efficienza e garantire la completa funzionalità tecnica delle strumentazioni di bordo, con particolare riguardo al tassametro e al contachilometri;
 - n) effettuare il percorso più vantaggioso per l'utente in termini economici per recarsi al luogo indicato, salvo espressa richiesta del cliente o salvo i casi in cui ricorrano oggettivi casi di forza maggiore;
 - o) entrare su richiesta dell'utente anche in strade private agibili, salvo che l'accesso e le conseguenti manovre connesse alla circolazione ed alle svolte non siano in contrasto con le disposizioni del Codice della Strada;
 - p) esporre in modo ben visibile e leggibile sull'autoveicolo:
 - 1) l'apposito contrassegno stabilito dal Comune in cui è riportato lo stemma del Comune ed il numero della licenza;
 - 2) copia del presente regolamento, da esibire a chiunque ne faccia richiesta;
 - q) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui l'autovettura sia impossibilitata a portare a termine il trasporto dell'utente, per avaria o incidente;
 - r) informare immediatamente il passeggero ed interrompere il servizio, in caso di avaria del tassametro, salvo condurre l'utente a destinazione solo su espressa richiesta. In tal caso l'importo della corsa è riscosso in base all'approssimativo percorso chilometrico eseguito ed alla durata del servizio calcolato sulla tariffa vigente;
 - s) consegnare all'Ufficio Oggetti Smarriti del Comune, entro 24 ore dal termine del servizio, qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno dell'autovettura;
-



- t) rispettare gli obblighi previsti dalla normativa sui turni di servizio e gli orari assegnati;
- u) ultimare la corsa, anche se sia scaduto il turno di servizio.
- v) rimuovere tutti i contrassegni identificativi in caso di dismissione di un'autovettura dal servizio e comunicare all'Ufficio preposto alla dismissione dell'autovettura l'avvenuta rimozione.

Articolo 23 - Diritti dei conducenti taxi

1. Durante l'espletamento del servizio i conducenti del servizio taxi hanno diritto di:
 - a) rifiutare la corsa all'utente che si presenti in stato di evidente alterazione o a persona che, in occasione di precedenti servizi, abbia recato danno all'autovettura, sia risultata insolvente o abbia tenuto comportamenti gravemente scorretti. In tali casi, il tassista è obbligato a informare, all'atto del diniego, l'autorità competente, direttamente o mediante la propria centrale radio taxi;
 - b) richiedere all'utente un anticipo dell'importo pattuito o presunto qualora il servizio da effettuarsi anche fuori dal territorio comunale possa comportare una spesa rilevante per l'utente o l'utente stesso risulti notoriamente insolvente;
 - c) rifiutare il trasporto di animali quando non ricorrano le condizioni di cui alle lettere k) ed l) di cui al precedente articolo 22;
 - d) richiedere agli utenti di non consumare cibi e bevande che potrebbero imbrattare o insudiciare l'autovettura;
 - e) rifiutare la corsa ai minori di anni 14, se non accompagnati dai genitori o da persona addetta alla loro vigilanza, di età non inferiore ai 16 anni;
 - f) rifiutare di transitare su strade inaccessibili o impercorribili;
 - g) rifiutare il servizio quando l'utente non rispetta le norme igieniche o di pulizia dell'autovettura o pretende di fumare anche quando all'interno dell'autovettura sia esposto il relativo divieto;
 - h) rifiutare la corsa all'utente che si presenti in stato non conforme alla decenza o al decoro ovvero che sia in evidente stato di alterazione psichica o di aggressività.

Articolo 24 - Divieti per i conducenti di taxi

1. E' fatto divieto ai conducenti di taxi in servizio di:
 - a) far salire sull'autovettura persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio;
 - b) portare animali propri sull'autovettura;
 - c) fermare l'autovettura ed interrompere la corsa, salvo i casi di esplicita richiesta dei passeggeri o di accertata forza maggiore o pericolo;
 - d) chiedere compensi aggiuntivi o non conformi rispetto alla tariffa risultante dal tassametro maggiorata degli eventuali supplementi;
-



- e) manomettere il tassametro, o effettuare il servizio con il tassametro spento, guasto o privo della dovuta piombatura;
- f) togliere od occultare i segni distintivi di riconoscimento del mezzo;
- g) applicare sulla o dentro l'autovettura contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente regolamento;
- h) effettuare, all'interno dell'autovettura in servizio, qualsiasi forma fissa di pubblicità senza il preventivo nulla-osta dell'Amministrazione comunale;
- i) consentire la conduzione dell'autovettura a persone estranee anche se munite di patente idonea;
- j) fumare o consumare cibo durante la corsa;
- k) effettuare il trasporto di soli oggetti e merci;
- l) fare salire sull'autovettura, durante la sosta, persone estranee per intrattenimento;
- m) provvedere al lavaggio o manutenzione dell'autovettura nei posteggi di stazionamento;
- n) effettuare attività estranee al servizio durante la sosta nei posteggi di stazionamento;
- o) trasportare un numero di persone superiore al limite massimo dei posti indicato sulla carta di circolazione.

Articolo 25 - Comportamento degli utenti del servizio taxi

1. Agli utenti del servizio taxi è fatto divieto di:
 - a) fumare durante il trasporto,
 - b) gettare oggetti dalle autovetture sia ferme che in movimento;
 - c) imbrattare, insudiciare o danneggiare l'autovettura;
 - d) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato tutte le misure utili ad evitare pericolo e danno alle persone, il danneggiamento o l'imbrattamento dell'autovettura;
 - e) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
 - f) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza e di comportamento previste dal vigente Codice della Strada;
 - g) aprire la portiera dal lato opposto al marciapiede o, in assenza di questo, dal lato del più lontano margine della carreggiata;
 - h) scendere dall'autovettura senza prima aver pagato il corrispettivo del trasporto;
 - i) caricare e scaricare il bagaglio;
 - j) pretendere che merci, oggetti o bagaglio (escluso quello a mano) siano caricati all'interno dell'abitacolo o comunque al di fuori dei vani dedicati al trasporto delle merci e dei bagagli.
-



Articolo 26 - Posteggi di stazionamento

1. Lo stazionamento delle autovetture avviene in luogo pubblico, in apposite aree, denominate posteggi di stazionamento, a tal fine predisposte ed individuate da apposita segnaletica orizzontale e verticale,
2. Spettano esclusivamente al Comune l'allestimento e la manutenzione dei posteggi di stazionamento.
3. E' facoltà del Comune l'interdizione dall'uso dei posteggi di stazionamento nonché lo spostamento degli stessi in altra area, per motivi di interesse pubblico o per particolari esigenze di ordine pubblico o di viabilità, previa comunicazione scritta alle Associazioni di categoria, qualora si tratti di eventi programmati.
4. E' consentito l'accesso al servizio taxi fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista durante la corsa quando il taxi è libero.

Articolo 27 - Turni, orari del servizio di taxi

1. Il servizio di taxi è regolato da turni ed orari determinati liberamente dai titolari di licenza previa comunicazione all'Amministrazione Comunale. E' consentito scambiare il proprio turno di servizio con altro operatore titolare di licenza, previa comunicazione alla competente struttura comunale.

Articolo 28 – Corrispettivo e tariffe

1. La Giunta Comunale, prende atto delle tariffe proposte per l'esercizio del servizio di taxi.

Articolo 29 - Interruzione del servizio

1. L'utente del servizio taxi ha diritto di scendere in qualsiasi momento dalla autovettura, versando la quota indicata dal tassametro.
 2. Il conducente può esigere l'importo segnato dal tassametro e cessare il servizio quando l'utente scenda dall'autovettura all'entrata di fabbricati o luoghi, salvo che lo stesso, oltre alla quota segnata dal tassametro, non depositi una congrua somma, individuata sulla base delle tariffe in vigore, per trattenere a sua disposizione il veicolo per il periodo di tempo a lui necessario.
 3. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria, incidente o per altri casi di forza maggiore senza che sia possibile organizzare un servizio sostitutivo, l'utente del servizio ha diritto di abbandonare l'autovettura pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.
 4. Il servizio può essere interrotto nei casi in cui l'utente dimostri palesemente stati psichici o atteggiamenti aggressivi o violenti tali da poter pregiudicare la propria ed altrui incolumità. In tali casi il conducente è obbligato, all'atto del diniego o dell'interruzione, a segnalare all'autorità competente l'esistenza della situazione che ha determinato il diniego o l'interruzione, direttamente o tramite la propria centrale radio taxi.
-



Articolo 30 – Ferie e assenze

1. Ogni titolare di licenza ha diritto annualmente a 30 giorni lavorativi di ferie, da usufruire anche in periodi frazionati. Le assenze per licenze matrimoniali e per gravidanza e puerperio non sono conteggiati come giorni di ferie.
2. Nel caso in cui il periodo di ferie sia di durata superiore a quindici giorni continuativi, il titolare deve darne comunicazione scritta all'ufficio comunale competente almeno quindici giorni prima della effettiva fruizione. Qualora l'ufficio riscontri che l'assenza possa determinare carenza del servizio, può rinviarne la fruizione con atto motivato.
3. Ogni assenza, a qualunque titolo, per un periodo superiore a due giorni deve essere comunicata entro le ventiquattro ore dal suo inizio al competente ufficio comunale. Il titolare della licenza ha facoltà di farsi sostituire alla guida ai sensi del presente regolamento.
4. Salvo il caso di cui al comma 2, nel caso in cui l'assenza, a qualunque titolo, coinvolga la prestazione del turno di notte, è fatto obbligo al titolare della licenza di garantire comunque il servizio mediante l'utilizzo di sostituti o collaboratori alla guida, o mediante lo scambio del turno con altro titolare di licenza, ai sensi dell'articolo 27, comma 2.

Articolo 31 - Reclami

1. All'interno di ogni autovettura è esposto, in posizione ben visibile e tradotto in lingua inglese, francese, tedesca e spagnola l'indirizzo dell'ufficio comunale ed un numero di telefono dell'organismo associativo cui il titolare di licenza taxi eventualmente aderisce cui inviare eventuali reclami.

CAPO II CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE

Articolo 32 - Caratteristiche e strumentazione delle autovetture da adibire al servizio di taxi

1. Le autovetture in servizio di taxi devono avere le caratteristiche definite dal D.M. 19.11.1992, e conformi a quanto previsto dalla vigente normativa.
 2. Le autovetture devono risultare omologate dall'Ufficio Provinciale Dipartimento Trasporti Terrestri ed essere dotate di un bagagliaio capace di contenere eventuali valigie al seguito dell'utente, anche con l'installazione di portabagagli all'esterno del veicolo.
 3. Le autovetture devono garantire il trasporto dei supporti necessari alla mobilità di soggetti disabili (stampelle, carrozzine pieghevoli e simili) e fornire comfort e sicurezza nelle operazioni sia di trasbordo sia di viaggio della persona, anche anziana.
 4. Tutte le autovetture di nuova immatricolazione devono essere rispondenti alle vigenti direttive UE in materia di emissioni inquinanti dagli autoveicoli ovvero
-



essere alimentate con combustibili aventi bassa o nulla emissione di carichi inquinanti.

5. Al fine di garantire la sicurezza del conducente, all'interno delle autovetture è consentito installare attrezzature o pareti divisorie, di tipo omologato, a condizione che le stesse non riducano la visibilità del conducente o l'accesso dei passeggeri ai sedili posteriori.

Articolo 33 – Riconoscibilità e contrassegni delle autovetture

1. Le autovetture adibite al servizio taxi devono portare nella parte anteriore del tetto, in posizione centrale, un contrassegno luminoso inamovibile, di tipo conforme alla vigente normativa, recante la dicitura "TAXI".
 2. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a dotare l'autovettura dei seguenti contrassegni, secondo i modelli stabiliti dal Comune:
 3. Oltre a quanto previsto dai commi precedenti, le autovetture adibite al servizio di taxi destinato ai soggetti con ridotta capacità di deambulazione devono essere dotate del simbolo internazionale dell'accessibilità, di cui all'articolo 381 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, posizionato su tutti i lati del veicolo.
 4. E' consentita la pubblicità non luminosa per conto terzi sulle autovetture adibite a servizio taxi, come previsto dall'articolo 57 del D.P.R. 495 del 16.12.1992 e successive modifiche e integrazioni. Le esposizioni pubblicitarie, previste dal comma 2, lettera c) del sopra citato articolo 57, devono essere posizionate distanti dai contrassegni di cui al precedente comma al fine di non generare confusione con gli stessi,
 5. La pubblicità elettorale e politica è vietata sia all'esterno sia all'interno dell'autovettura.
 6. E' vietata qualsiasi forma di pubblicità lesiva della pubblica decenza.
 7. E' obbligatorio avere a bordo:
 - a) tassametro omologato, attraverso la cui lettura è deducibile il corrispettivo del servizio;
 - b) tariffario, indicante il numero della licenza, a disposizione dell'utenza, collocato in modo ben visibile, consultabile a richiesta dell'utente in braille e nella lingua inglese francese tedesco e spagnolo;
 - c) copia del Regolamento comunale da esibire a chiunque ne faccia richiesta.
 8. Il conducente deve apporre nella autovettura, in modo ben visibile, un cartello indicante il divieto di fumare.
 9. L'applicazione di eventuale strumentazione, oltre a quella espressamente consentita, deve in ogni caso essere funzionale al servizio e previamente comunicata all' Ufficio competente del Comune.
 10. Nel caso di applicazione di strumentazione non funzionale al servizio l'ufficio competente dispone la rimozione della strumentazione non idonea entro 30 giorni dalla predetta comunicazione.
-



Articolo 34 - Uso proprio dell'autovettura

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 6 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, è consentito l'uso proprio fuori servizio della autovettura adibita al servizio Taxi. In tal caso il titolare deve apporre, in modo che sia facilmente visibile, apposito cartello con la scritta "Fuori Servizio".

Articolo 35 - Tassametro per il servizio di taxi

1. Le autovetture adibite a servizio taxi devono essere dotate di tassametro omologato.
2. Il tassametro deve essere installato conformemente alle disposizioni vigenti e dell'Ufficio Provinciale Dipartimento Trasporti Terrestri in posizione ben visibile, tale da consentire la lettura del corrispettivo del servizio anche da parte dei passeggeri e con le caratteristiche tecniche sotto precisate.
3. Il titolare della licenza è responsabile in ogni momento del corretto e regolare funzionamento dello strumento.
4. Il tassametro può essere sottoposto a verifica in qualsiasi momento da parte della Polizia Municipale al fine di accertare il rispetto delle caratteristiche tecniche e il regolare funzionamento.
5. Il tassametro deve essere messo in azione solo al momento in cui l'autovettura inizia il servizio e bloccato non appena l'autovettura sia giunta a destinazione o sia licenziata dall'utente, dando tempo all'utente di verificare l'importo.
6. In caso di avaria del tassametro, il conducente del taxi deve sospendere il servizio e informare immediatamente il passeggero, conducendolo a destinazione solo su espressa richiesta. In tal caso l'importo della corsa sarà riscosso in base all'approssimativo percorso chilometrico eseguito ed alla durata del servizio calcolato sulla tariffa vigente.

Articolo 36 - Sostituzione dell'autovettura

1. La sostituzione dell'autovettura è soggetta a previa comunicazione da parte del titolare della licenza.
 2. Nella comunicazione l'interessato comunica gli estremi identificativi dell'autovettura sostituita e della nuova autovettura e dichiara, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, che la stessa risulta omologata ed è in possesso dei requisiti e delle caratteristiche previste dal presente regolamento.
 3. Copia della comunicazione di cui al comma 2, munita della prova dell'avvenuta ricezione da parte del Comune, è conservata, quale parte essenziale ed integrante, unitamente alla licenza ed è esibita dall'interessato su richiesta dei soggetti preposti all'attività di vigilanza e controllo.
 4. La copia della comunicazione di cui al comma 2, munita della prova dell'avvenuta ricezione da parte del Comune, costituisce titolo per l'immatricolazione dell'autovettura da destinarsi al servizio di taxi.
 5. In caso di avaria o guasto della propria autovettura e contemporanea indisponibilità dell'autovettura di scorta o sostitutiva di cui all'articolo 37, i
-



titolari di licenza per il servizio di taxi possono servirsi, per lo svolgimento dell'attività, di autovetture utilizzate da altri titolari di licenza, temporaneamente non in attività. In tal caso, prima di avvalersi di tale facoltà, l'interessato è tenuto a presentare apposita comunicazione alla struttura comunale competente.

Articolo 37 - Controllo delle autovetture

1. Fatta salva la verifica tecnica di competenza dell'Ufficio provinciale Dipartimento Trasporti Terrestri, le autovetture da adibire al servizio di taxi possono essere sottoposte a controllo da parte della Polizia Municipale, al fine di accertarne il corretto e regolare funzionamento e, in particolare, l'esistenza delle caratteristiche previste dagli articoli del presente regolamento relativi alle caratteristiche delle autovetture, alla riconoscibilità delle stesse e al tassametro.
2. Qualora l'autovettura sottoposta a controllo risulti priva in tutto o in parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento, deve essere resa idonea nel termine congruo stabilito in relazione al tipo di prescrizioni occorrenti per ottenere l'attestazione di idoneità. Trascorso inutilmente tale termine, fatte salve cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate, il responsabile della struttura comunale competente dispone la decadenza dal titolo abilitativo.

TITOLO III NOLEGGIO CON CONDUCENTE

CAPO I NOLEGGIO MEDIANTE AUTOVETTURE

Articolo 38 - Prestazione del servizio di noleggio con conducente mediante autovetture

1. Il servizio di noleggio con conducente mediante autovetture opera senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria.
2. Il servizio di noleggio con conducente mediante autovetture è offerto presso la rimessa o la sede del vettore. Al noleggiatore è vietata l'acquisizione del servizio mediante sosta su spazi ed aree pubbliche.
3. Il servizio di noleggio con conducente di autovetture non è soggetto a turnazioni od orari.

Articolo 39 – Rimessa

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 5, costituisce requisito indispensabile per ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente
-



mediante autovetture la disponibilità di una rimessa. La rimessa deve essere situata all'interno del territorio comunale su area privata, ed essere in possesso dei necessari requisiti urbanistico edilizi, ambientali, igienico sanitari e di sicurezza..

2. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse. E' vietato sostare sul suolo pubblico allo scopo di procacciarsi il servizio. E' tuttavia consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni previste per la circolazione dei taxi e degli altri servizi pubblici.

Articolo 40 - Comportamento del noleggiatore durante il servizio

1. Nell'esercizio della propria attività, il noleggiatore, il collaboratore o il dipendente hanno l'obbligo di:
 - a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
 - b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - c) mantenere pulita ed in perfetto stato di efficienza l'autovettura;
 - d) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui l'autovettura sia impossibilitata a portare a termine il trasporto dell'utente, per avaria o incidente;
 - e) consegnare al competente ufficio comunale, entro 24 ore dal rientro in sede, qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
 - f) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo dell'autovettura con particolare riguardo al contachilometri;
 - g) tenere a bordo dell'autovettura copia del presente regolamento;
 - h) tenere a disposizione del cliente presso la sede o la rimessa l'estratto delle condizioni tariffarie praticate, per esibirli a chiunque ne abbia interesse;
 - i) ultimare il trasporto anche ove sia scaduto l'orario di servizio.
 2. Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore, al collaboratore o al dipendente è vietato:
 - a) far salire sull'autovettura persone estranee a quelle che usufruiscono del servizio;
 - b) portare animali propri sull'autovettura;
 - c) interrompere il servizio di propria iniziativa. Il servizio può interrompersi su esplicita richiesta del committente o in casi di forza maggiore e di evidente pericolo;
 - d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa contrattata;
 - e) rifiutare il trasporto dei bagagli al seguito nei limiti di capienza dell'apposito vano bagagli dell'autovettura;
 - f) rifiutare il trasporto dei supporti (stampelle e simili) e delle carrozzelle pieghevoli necessari alla mobilità dei soggetti portatori di handicap;
 - g) fumare o mangiare durante l'espletamento del servizio;
 - h) stazionare il veicolo su spazi o aree pubbliche quando non sia in corso lo svolgimento del servizio richiesto;
 - i) effettuare il trasporto di soli oggetti o merci.
-



Articolo 41 - Comportamento dell'utente durante il servizio

1. Agli utenti del servizio di noleggio è fatto divieto di:
 - a) fumare durante il trasporto;
 - b) gettare oggetti dall'autovettura sia ferma che in movimento;
 - c) imbrattare, insudiciare o danneggiare l'autovettura;
 - d) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il noleggiatore, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento dell'autovettura;
 - e) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza e comportamento previste dal vigente Codice della Strada.

Articolo 42 – Trasporto di soggetti con ridotta capacità di deambulazione

1. Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria durante tutte le fasi del trasporto, comprendendo in esse la salita e la discesa del mezzo, ai soggetti con ridotta capacità di deambulazione ed agli eventuali supporti (carrozine pieghevoli, stampelle ecc.), occorrenti alla loro mobilità. Tale obbligo non opera nei casi in cui è manifestatamente riconosciuta necessaria la presenza di un accompagnatore.
2. Il trasporto delle carrozzine, dei cani-guida e degli altri supporti necessari alla mobilità è effettuato gratuitamente.

Articolo 43 - Caratteristiche delle autovetture

1. Il servizio è esercitato con autovetture aventi le caratteristiche definite dalla vigente normativa.
2. Le autovetture adibite al servizio di noleggio dovranno essere idonee al trasporto dei supporti necessari alla mobilità di soggetti portatori di handicap.
3. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta di trasporto, l'Amministrazione comunale può stabilire criteri limitativi sulla vetustà delle autovetture o su altre determinate caratteristiche, sia per quelle da avviare all'esercizio dell'attività che per quelle destinate a sostituire i mezzi esistenti.

Articolo 44 – Segni identificativi delle autovetture

1. Le autovetture adibite a noleggio con conducente possono essere di qualsiasi colore.
 2. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno a fondo bianco e scritte nere, della misura di cm 14x20, recante le seguenti scritte:
 - "NOLEGGIO";
 - "Comune di Massa Marittima (GR)" e lo stemma;
 - "Autorizzazione n. _____".
 3. Le autovetture devono essere inoltre dotate di una targhetta di materiale rigido metallico, di forma rettangolare e delle dimensioni di cm 8 di larghezza e cm
-



- 10 di altezza, posizionata nella parte posteriore, vicino alla targa e recante le seguenti scritte:
- sulla parte superiore, la scritta "Comune di Massa Marittima (GR)" e "N.C.C.";
 - al centro lo stemma del comune;
 - nella parte inferiore, "Autorizzazione n. _____".
4. La targhetta deve essere fissata con una vite alla carrozzeria o alla targa e resa inamovibile.
 5. I contrassegni di cui ai commi precedenti devono essere posizionati in modo da risultare ben visibili.
 6. Sulle autovetture è vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie.

Articolo 45 - Sostituzione dell'autovettura

1. La sostituzione dell'autovettura è soggetta a previa comunicazione da parte del titolare dell'autorizzazione.
2. Nella comunicazione l'interessato comunica gli estremi identificativi dell'autovettura sostituita e della nuova autovettura e dichiara, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, che la stessa è omologata ed in possesso dei requisiti e delle caratteristiche previste dal presente regolamento.
3. Copia della comunicazione di cui al comma 2, munita della prova dell'avvenuta ricezione da parte del Comune, è conservata, quale parte essenziale ed integrante, unitamente all'autorizzazione ed è esibita dall'interessato su richiesta dei soggetti preposti all'attività di vigilanza e controllo.
4. La copia della comunicazione di cui al comma 2, munita della prova dell'avvenuta ricezione da parte del Comune, costituisce titolo per l'immatricolazione dell'autovettura da destinarsi al servizio di noleggio con conducente.

Articolo 46 – Controllo delle autovetture

1. Fatta salva la verifica tecnica di competenza dell'Ufficio provinciale Dipartimento Trasporti Terrestri, le autovetture da adibire al servizio di noleggio con conducente possono essere sottoposte a controllo da parte della Polizia Municipale, al fine di accertarne il corretto e regolare funzionamento e, in particolare, l'esistenza delle caratteristiche previste dagli articoli del presente regolamento relativi alle caratteristiche delle autovetture, alla riconoscibilità delle stesse ed al contachilometri.
 2. Qualora l'autovettura sottoposta a controllo risulti priva in tutto o in parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento, deve essere resa idonea nel termine congruo stabilito in relazione al tipo di prescrizioni occorrenti per ottenere l'attestazione di idoneità. Trascorso inutilmente tale termine, fatte salve cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate, il responsabile della struttura comunale competente dispone il divieto di utilizzo dell'autovettura fino alla avvenuta regolarizzazione o alla sostituzione della stessa.
-



Articolo 47 – Corrispettivo e tariffe

1. Sulla base delle procedure di calcolo previste dal Decreto del Ministero dei Trasporti 20/04/1993, i titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente con autovettura, anche in forma associata, determinano annualmente la tariffa chilometrica minima e massima. Gli importi devono essere depositati entro il 31 gennaio di ogni anno presso l'Ufficio Commercio.
2. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore entro i limiti di tariffa di cui al comma precedente.

Articolo 48 - Contachilometri

1. Le autovetture adibite al servizio di noleggio devono essere dotate di contachilometri generale e parziale.
2. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita tempestivamente, deve esserne data notizia all'utente.

Articolo 49 – Ferie e assenze

1. Nel caso in cui il periodo di ferie sia di durata superiore a quindici giorni continuativi, il titolare deve darne comunicazione scritta all'ufficio comunale competente almeno quindici giorni prima della effettiva fruizione. Qualora l'ufficio riscontri che l'assenza possa determinare carenza del servizio, può rinviarne la fruizione con atto motivato. Le assenze per licenze matrimoniali e per gravidanza e puerperio non sono conteggiati come giorni di ferie
-



TITOLO IV SANZIONI

Articolo 50 – Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste da norme comunitarie, statali e regionali e, in particolare, dal Codice Penale e dal Codice della Strada, le violazioni al presente regolamento sono soggette alle sanzioni amministrative di cui agli articoli seguenti.
2. Ai procedimenti sanzionatori si applicano la Legge n. 689/1981 e la Legge Regionale n. 81/2003.

Articolo 51 – Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Fatto salvo quanto previsto ai commi seguenti, alle violazioni delle norme del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500.
 2. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 150 a € 500 alle seguenti violazioni:
 - a) articolo 22 lettere f), g), m), r), v);
 - b) articolo 24 lettera a);
 - c) articolo 40, comma 1 lettera f) e comma 2 lettera a);
 3. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 250 a € 500 alle seguenti violazioni:
 - a) articolo 22 lettere i), l), p), t);
 - b) articolo 24 lettere d), e), f), i);
 - c) articolo 26 comma 1;
 - d) articolo 30 comma 4;
 - e) articolo 36 comma 5;
 - f) articolo 38 comma 2;
 - g) articolo 39 comma 2;
 - h) articolo 40 comma 2, lettere d) e h);
 - i) articolo 42;
 - l) articolo 48;
 4. Il rifiuto della prestazione del servizio da parte dell'esercente il servizio di taxi è soggetto alla sanzione di cui all'articolo 11 della Legge Regionale n. 67/1993.
 5. L'esercizio dell'attività di trasporto persone senza avere ottenuto l'iscrizione al ruolo di cui all'articolo 6 della Legge n. 21/1992 e dell'articolo 3 della Legge Regionale n. 67/1993 è soggetto alla sanzione di cui all'articolo 12 della medesima Legge Regionale.
 6. In caso di collaborazione o di sostituzione alla guida, le sanzioni di cui ai commi precedenti sono comminate anche al titolare dell'attività, in qualità di coobbligato in solido.
-



Articolo 52 – Decadenza

1. Costituiscono cause di decadenza dell'autorizzazione:
 - a) la mancanza o la perdita dei requisiti di cui all'articolo 5;
 - b) il mancato rispetto dei termini di cui all'articolo 8, commi 3, 6 e 7;
 - c) il mancato rispetto dei termini di cui all'articolo 9, commi 4, 5 e 6;
 - d) il mancato rispetto del termine di cui all'articolo 37, comma 2;
 - e) il mancato rispetto di un provvedimento di sospensione, comminato ai sensi dell'articolo 52;
 - f) l'essere incorso in una delle violazioni di cui all'articolo 51 comma 1 per almeno cinque volte nell'arco di cinque anni;
 - g) l'essere incorso in una delle violazioni di cui all'articolo 51 comma 2 per almeno tre volte nell'arco di cinque anni;
 - h) l'essere incorso in una delle violazioni di cui all'articolo 51 comma 3 per almeno due volte nell'arco di cinque anni;
 - i) l'essere incorso nella violazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 della Legge Regionale n. 67/1993 per almeno due volte nell'arco del cinque anni;
 - l) mancato svolgimento del servizio per 90 giorni nell'anno solare. Sono fatti salvi i casi di malattia debitamente certificata e di gravidanza e puerperio. In tale ultimo caso l'attività può essere sospesa per un periodo massimo cumulativo di quindici mesi.
2. La decadenza viene dichiarata anche nel caso in cui le violazioni di cui alle lettere e) f), g), h), i) ed l) del comma 1 siano commesse dal collaboratore alla guida, di cui all'articolo 7.
3. Nel caso in cui le violazioni di cui alle lettere e) f), g), h), i) ed l) del comma 1 siano commesse dal sostituto alla guida, di cui all'articolo 6, non si dà luogo alla pronuncia di decadenza nei confronti del titolare dell'attività. In tal caso, tuttavia, è fatto divieto al sostituto di effettuare sostituzioni alla guida per il periodo di un anno, decorrente dall'accertamento della violazione.
4. Il provvedimento che dichiara la decadenza è comunicato all'Ufficio Provinciale Dipartimento trasporti terrestri.

Articolo 53 – Sospensione

1. E' disposta la sospensione dell'attività:
 - a) da 90 a 180 giorni in caso di rifiuto di prestare il servizio taxi, ai sensi dell'articolo 11 della Legge Regionale n. 67/1993;
 - b) da 30 a 180 giorni per le violazioni di cui all'articolo 50 comma 2;
 - c) da 90 a 180 giorni per le violazioni di cui all'articolo 50 comma 3.
 2. La sospensione dell'attività è disposta nel modo seguente e salvo che non ricorrano ipotesi di decadenza, ai sensi dell'articolo 51:
 - a) per la prima violazione: sospensione dell'attività per il periodo minimo indicato ai commi precedenti;
 - b) per la seconda violazione e successive: sospensione dell'attività per un numero di giorni progressivamente raddoppiato, fino al raggiungimento del limite massimo indicato ai commi precedenti.
-



3. Durante i periodi di sospensione comminati ai sensi del presente articolo, l'interessato è tenuto a depositare presso la struttura comunale competente l'originale dell'autorizzazione ed i contrassegni.
4. Durante i periodi di sospensione è vietato farsi sostituire alla guida, ai sensi dell'articolo 6, o avvalersi di collaboratori di cui all'articolo 7. La violazione della presente disposizione costituisce mancato rispetto del provvedimento di sospensione, ai sensi dell'articolo 51, comma 1, lettera e).

TITOLO V NORME FINALI

Articolo 54 – Norma transitoria

1. le autovetture adibite al servizio taxi devono adeguarsi alle disposizioni di cui agli artt. 32 e 33 entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente adeguamento. Le autovetture adibite a noleggio con conducente devono adeguarsi alle disposizioni di cui all'art. 44 entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente adeguamento.

Articolo 55 – Norma finale e di rinvio

1. Per quanto non espressamente stabilito dal presente regolamento, anche in relazione alle attività di controllo, si rinvia alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente in materia.
 2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni comunali incompatibili con lo stesso.
 3. Il controllo delle norme del presente regolamento è demandato al corpo della Polizia Municipale e delle forze di Polizia dello Stato.
-